



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 25 del 16/02/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2011, n. 133

Legge regionale n. 4/2010, art.10 “Norme in materia di residenze socio - sanitarie assistenziali - Modifiche all’articolo 8 della L. R. 26/2006”. Schema di accordo contrattuale.

L’Assessore alla Sanità, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della P.O. “Riabilitazione e Residenze socio - sanitarie”, confermata dal Dirigente dell’Ufficio Organizzazione e Assistenza Ospedaliera e Specialistica e dal Dirigente del Servizio P.A.O.S., riferisce quanto segue:

L’art. 10 della legge regionale n. 4 del 25 febbraio 2010 “ Norme in materia di residenze socio-sanitarie assistenziali - Modifiche all’articolo 8 della L.R. n. 26/2006 “, ha disciplinato i rapporti tra le Aziende sanitarie locali e le RSSA introducendo gli accordi contrattuali;

Il comma 3 bis del novellato art. 8 della l.r. n.26/2006 ha stabilito che, nel limite dei posti letto stabiliti in base al fabbisogno per le Residenze Socio-Sanitarie Assistenziali (RSSA), gli accordi contrattuali con le RSSA per le attività di carattere sanitario siano stipulati dal Direttore generale dell’ASL di competenza territoriale, che ne dà informazione alla conferenza dei sindaci competente per territorio;

Il comma 3 ter dello stesso art. 8 ha disposto che i Direttori generali delle AA.SS.LL pervengano alla stipula degli accordi contrattuali con le strutture aventi i requisiti previsti dalla Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia) e dal relativo Regolamento regionale di attuazione 18 gennaio 2007, n.4, e successive modificazioni, a seguito di valutazione delle esigenze territoriali e tenuto conto della localizzazione delle strutture nonché della pubblicizzazione aggiornata semestralmente della invalicabile disponibilità dei posti letto;

Il comma 3 octies stabilisce che i direttori generali procedano alla stipula degli accordi contrattuali sostitutivi delle convenzioni in essere, anche se scadute e in regime di proroga, e comunque nei limiti dei posti letto mediamente utilizzati nell’ultimo biennio precedente alla data di entrata in vigore della legge regionale n.4/2010;

Fino alla stipula degli accordi contrattuali di cui al comma 3 octies restano valide le convenzioni già in essere, anche se scadute e in regime di proroga, alla data di entrata in vigore della stessa legge;

Preso atto che le Aziende Sanitarie Locali non hanno ancora provveduto a stipulare gli accordi contrattuali con le Residenze Socio-Sanitarie Assistenziali già convenzionate ai sensi del Regolamento regionale n. 1/1997, fatta eccezione per la ASL di Brindisi e la ASL di Taranto;

Considerato che in alcuni ambiti provinciali, ai sensi dell’art. 8, comma 2, lettera b) della Legge regionale n. 26/2006, vi è disponibilità di posti letto per i quali è possibile procedere alla stipula di accordi contrattuali con RSSA iscritte nel Registro regionale di cui all’art. 53, comma 1, lett. c) della L.R. n. 19/2006, provviste di autorizzazione definitiva all’esercizio di tale attività;

Ravvisata la necessità che gli accordi contrattuali stipulati dai Direttori generali abbiano uniformità di

contenuto, soprattutto in riferimento agli obblighi che le parti contraenti sono tenute a rispettare, alle procedure di ammissione degli assistiti nelle RSSA, alla omogenea applicazione delle tariffe regionali di riferimento in ordine alla quota a carico del Servizio sanitario regionale; Si propone alla Giunta regionale l'approvazione dello schema di accordo contrattuale di cui all'allegato A, che fa parte integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento, che le Aziende Sanitarie Locali devono utilizzare per sottoscrivere gli accordi contrattuali con i legali rappresentanti delle RSSA.

Gli accordi contrattuali già sottoscritti alla data di pubblicazione del presente provvedimento, devono essere rivisti e redatti in conformità allo schema di accordo di cui all'allegato A, pur mantenendo la medesima data di sottoscrizione.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il Dirigente dell'Ufficio
Vito Parisi

Il presente schema di provvedimento rientra nelle competenze della Giunta Regionale a norma dell'art. 4, comma 4 lettera k) della L.R. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dalla Responsabile della P.O. "Riabilitazione e Residenze socio - sanitarie", dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio Programmazione e Assistenza Ospedaliera Specialistica;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che quivi si intendono integralmente riportate

- di approvare lo schema di accordo contrattuale di cui all'allegato A, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che le Aziende Sanitarie Locali devono utilizzare per sottoscrivere gli accordi contrattuali con i legali rappresentanti delle RSSA;
- di stabilire che gli accordi contrattuali già sottoscritti alla data di pubblicazione del presente provvedimento, siano rivisti e redatti in conformità allo schema di accordo di cui all'allegato A, con decorrenza dalla data del precedente accordo;
- di stabilire che tutti gli accordi contrattuali da stipulare con i legali rappresentanti delle Residenze Socio - Sanitarie Assistenziali siano redatti in conformità allo schema di cui all'allegato A e vengano deliberati

dalle Aziende Sanitarie Locali;

- di disporre che i Direttori generali sottoscrivano gli accordi contrattuali sostitutivi delle convenzioni in essere con le RSSA, fermo restando lo standard di posti letto previsti dalle norme e nei limiti dei posti letto mediamente utilizzati nell'ultimo biennio precedente alla data di entrata in vigore della legge regionale n.4/2010, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
- di disporre che i Direttori generali, con propria deliberazione, diano pubblicità dei posti letto disponibili nel proprio ambito provinciale, al fine di sottoscrivere nuovi accordi contrattuali, fissando un termine per la presentazione delle istanze da parte dei legali rappresentanti delle RSSA;
- di notificare il presente provvedimento alle Aziende Sanitarie Locali della Regione a cura del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. 13/94.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola